

(o dello « sponsor »), dalla cernita dei relatori alla durata degli interventi, dall'organizzazione alberghiera ai pranzi e alle gite, dai ritardi provocati dalla logorrea di certi oratori ai vuoti determinati dall'improvvisa defezione di certi autorevoli invitati, dalle complicazioni della traduzione simultanea al dramma postumo della pubblicazione degli atti.

C'è tutto, insomma. Salvo forse il « programma per le signore » (o, più in generale, per i familiari ambosessi dei congressisti): programma che molti di noi, nel recarsi in sala convegno, hanno spesso sguardato con tanta invidia.

Chi abbia intenzione di mettere su un congresso deve leggere con cura queste pagine, magari per convincersi che, tutto sommato, è meglio non farne niente. E chi è rotto da decenni all'esperienza congressuale darà ancora una volta ragione a colui che ha schiettamente sostenuto una volta (per timidezza non ne farò il nome) che nei congressi, in fondo, tutto quanto sta bene, ma non ci vorrebbero, ad intralciarli e ad uggiarli, le relazioni e gli interventi.

37. GIURISTI D'OGGI E COSTUMI DI ALLORA.

Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi (Milano 1988, p. XI-242). Tale il titolo degli atti di un convegno tenutosi nel 1987 a Roma, su iniziativa della facoltà di giurisprudenza della seconda Università e con la partecipazione di professori di diritto romano, di professori di diritto privato vigente, di magistrati, di avvocati: tutti cordialmente riuniti, in due giornate di intensi lavori, dal valido e attivo preside della facoltà Filippo Cancelli.

Nel volume si leggono, come è ovvio, cose buone e cose meno buone, cose che convincono e cose che francamente non convincono gran che. Non importa. Quel che ha importanza è che le acque siano state agitate, che le relazioni siano state relativamente brevi e gli interventi siano stati, come non sempre succede, numerosi non solo, ma anche spesso pertinenti e sagaci.

Tre le molte segnalazioni in lode che potrei fare, mi limito a tre soltanto, che mi hanno particolarmente toccato: un denso intervento finale di carattere metodologico di Giovanni Pugliese (p. 228 ss.); le poche, ma fini e sentite parole pronunciate, ancora in sede di intervento, dall'avvocato Manuel Redig de Campos (p. 223 ss.); il ricordo che, in calce

* In *Labeo* 35 (1989) 378 s.

alla sua bella relazione, il civilista Cesare Massimo Bianca ha dedicato (p. 43), con grande modestia ed altrettale umanità, alla efficacia formativa che hanno avuto per lui, nell'università di Catania, le lezioni semplici, chiare, distensive del suo professore di istituzioni di diritto romano, Cesare Sanfilippo (lezioni che anch'io ho varie volte nascostamente orecchiato, di là della porta dell'aula, traendone frutto e spinta emulativa).

Non so trattenermi, in chiusura di questo mio cenno, da una piccola e insignificante precisazione relativa ad una frase latina ricordata, a p. 217, dal moderatore della seduta del 19 settembre allo scopo di invitare i partecipanti ad essere brevi e sintetici come lo era Tacito. Ebbene, non mi sembra che il grande storico abbia mai detto con tre sole parole che i Germani usavano condannare a morte la donna adultera autorizzando il carnefice a violentarla prima di strozzarla: le parole « *comprissam virginem iugulavit* » non possono riferirsi ad una donna maritata, la quale, se anche non è stata privata della sua verginità dal marito o da un suo predecessore, quanto meno lo sarà stata dall'amante, e insomma *virgo* non è.

In *Germ.* 19 Tacito riferisce che la punizione della adultera era fatta, senza tanti ingombri di procedura, dal marito oltraggiato, il quale, alla presenza dei congiunti, scacciava di casa la moglie ignuda e con i capelli rapati a zero, inseguendola a suon di botte per tutto il villaggio (« *abscissis crinibus nudatam coram propinquis expellit domo maritus ac per omnem vicum verberare agit* »). L'episodio della *virgo* stuprata e poi uccisa dal suo carceriere è, sí, raccontato da Tacito, ma con altre e oscurissime parole, in riferimento ai Romani ed a conclusione di un contesto un po' piú verboso (e molto commovente) degli *Annales* (5.9.1-2), là dove parla della uccisione ordinata da Tiberio dei due piú giovani figli di Seiano, uno dei quali era poco piú di una bambina: « *tradunt temporis eius auctores, quia triumvirali supplicio adfici virginem inauditum habebatur, a carnifice laqueum iuxta compressam* ».

Insomma non pigliamocela sempre con gli atroci Germani. Che fosse antica tradizione di non eseguire la pena di morte su donne vergini e che sia stata sottile escogitazione di giuristi (o di cortigiani?) squisitamente romana privarle della verginità per poterle poi tranquillamente uccidere, è confermato da Svetonio nella vita di Tiberio (cap. 61): « *Immaturae puellae, quia more tradito nefas esset virgines strangulari, vitatae prius a carnifice, dein strangulatae* ».